CITTA' DI CATANZARO

SETTORE PATRIMONIO – DEMANIO – PROVVEDITORATO

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Ordinanza di balneazione 2014

N. 51218 DEL 23 GIUGNO 2014

IL DIRIGENTE

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 30, 1161 e 1164;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare gli articoli dal 5 al 34 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali nonché gli articoli 27 e 28 concernenti l'uso del demanio marittimo;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.1975 n. 382";

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss. mm. ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2005 n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.2007) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art. 2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

Visto il D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE" relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Catanzaro.
2. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
3. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

4. Prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate.
5. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;
6. Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Catanzaro, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 150 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
2. E' fatto obbligo ai concessionari, ed all'Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l'Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Articolo 3 - Zone di mare con divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:

- corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- negli ambiti portuali che comprendono le foce dei fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito e sosta riservati alle unità di diporto.

Articolo 4 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere

1. Nelle spiagge del Comune di Catanzaro è vietato:
   - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canone, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari. Per sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito del Comune all'indirizzo www.comunecatanzaro.it/index.php/amministrazione-trasparente/119-pianificazione-e-governo-del-territorio);
   - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
   - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altri tipo di attrezzatura o struttura;
   - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;

- transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
- tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a livello tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dall'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 150 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1.000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- accendere fuochi;
- distendere reti;
- gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
- bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo specifica autorizzazione;
- esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani da salvataggio al guinzaglio.

2. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: "Attenzione - balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio".
3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia.

Articolo 5 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
4. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
5. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 150 mt dalla battigia;

6. lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie;
7. lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;
8. lo svolgimento di attività, arti, mestieri; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia;
9. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 6 - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Articolo 8 - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 9 – Disciplina delle strutture balneari

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (redatto in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla Legge 25 agosto 1991 n. 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.
4. A cura dei concessionari, all'interno delle aree in concessione, devono essere individuati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0,50 mt.) con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a 1,50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché di unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso. Il numero degli ombrelloni, da installare, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito.
7. Il concessionario dovrà provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo. Nelle zone più ventose del litorale del Comune di Catanzaro sono permessi sistemi di frangivento di altezza massima di 1,50 mt. – materiale ecc. da collocare secondo la normativa di legge vigente in materia.
8. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura del concessionario frontista, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 40 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.
9. impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile per il mantenimento ordinario dell'area concessa in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 9.00 e tra le ore 19.00 e le ore 23.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Ufficio;
10. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente alla battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone bianco), vetro/lattine/plastica (bidone blu), umido (bidone giallo), nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati;
11. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile (esercizi della somministrazione e stabilimenti balneari) sono tenuti a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
12. i concessionari possono, previe autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare.
13. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
14. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

15. E’ vietato introdurre ed usare anche all’interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione dell’Ente preposto;

16. Le imbarcazioni autorizzate al traino dei galleggianti, possono ormeggiare in ore diurne, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, all’interno dell’apposito corridoio di lancio, in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio ed imbarcazione dovrà risultare da specifica autorizzazione comunale all’esercizio.

VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

17. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della Legge n. 104/1992. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionale sulle spiagge sia parallelamente che verticalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Articolo 10 – Accesso ai cani

1. Per la stagione balneare 2014 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Catanzaro possono consentire, nelle spiagge in concessione, l’accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - apporre apposita segnaletica all’ingresso dello stabilimento balneare indicante la possibilità di accesso ai cani;
   - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, munire l’area di idonee vasche con acqua, garantendo adeguata copertura dai raggi solari e distanza minima tra un cane e l’altro per la libertà di movimento e l’assenza di interferenze;
   - assicurare adeguata pulizia dell’arenile.
2. I proprietari dei cani condotti all’interno degli stabilimenti che ne ammettono l’accesso hanno l’obbligo:
   - di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrare tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
   - rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (paletta e sacchetto) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l’obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
   - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell’ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
3. E’ vietato bagnare i cani sia negli specchi acquei antistanti lo stabilimento balneare che negli specchi acquei antistanti la spiaggia libera.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 17112005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.
2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).

3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Istruttore Amministrativo
Sig.ra Giovanna Minin

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Giovanni Mancuso

Il Dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Cardamone